CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I[a] SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013

1.Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza A.S. ROMA
avverso le sanzioni:
- dell'ammenda di € 50.000,00 e l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud" privo di spettatori seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013;
- di disporre ex art. 16, comma 2 bis C.G.S., la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013 in riferimento alla gara Roma/Napoli del 18.10.2013,

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA:
La Corte di Giustizia Federale, I Sezione,
rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell'afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come "apprese dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 16/12/13, assistono "normalmente" alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche e dei dati forniti sul punto da parte ricorrente;

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l'esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all'incontro Roma/Napoli del 18 ottobre 2013.

2.Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza F.C. INTERNAZIONALE MILANO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA:
La Corte di Giustizia Federale, I Sezione,

avverso le sanzioni

- dell'ammenda di € 50.000,00 e l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Settore Nord Secondo Anello Verde" privo di spettatori seguito gara Napoli/Internazionale del 15.12.2013;
- di disporre ex art. 16, comma 2 bis C.G.S., la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013 in riferimento alla gara Torino/Internazionale del 20.10.2013,

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in punto di rito e di merito, con riguardo anche alla disposta applicazione della recidiva specifica, occorre disporre un supplemento di indagine circa la percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione, dovendosi constatare che nel rapporto dei tre collaboratori federali non vi è cenno circa l'esatta percezione del fenomeno da parte degli stessi per come collocati all'interno dell'impianto, bensì si ha riguardo solo alla "percepibilità" da parte dei due settori confinanti a quello occupato dalla tifoseria ospite;

rilevato, altresì, che, impregiudicata in questo caso ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell'afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come "apprese dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive" e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Internazionale, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Internazionale del 15/12/13, assistono "normalmente" alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche sul punto fornite da parte ricorrente;

DISPONE

I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l'esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all'incontro Torino-Internazionale del 20 ottobre 2013.

3. Ricorso S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sepe Luigi seguito gara Virtus Lanciano/Pescara del 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45

RESPINTO

del 17.12.2013)

4. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. LATINA CALCIO SRL **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Andrade Siqueira Jefferson seguito gara Latina/Crotone del 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)

5. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. LATINA CALCIO SRL **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Alhassan Masahudu seguito gara Latina/Crotone del 14.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)